

Sent 316/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n. 80158 del

registro di segreteria, da XX (c.f.

omissis) nato l' omissis a omissis e

residente nella omissis,

rappresentato dall'Avv. Andrea Frau ed elett.te

dom.to in La Spezia P.zza Verdi n° 23 presso e nello

studio del difensore;

contro

INPS- in persona del legale rappresentante p.t.,

non costituito;

per la costituzione/liquidazione di Pensione di

Vecchiaia – Fondo gestione Pubblica, in cumulo, con

decorrenza dal 01 novembre 2022, arretrati, oltre

interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo e spese

di giudizio da distrarre.

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Udito all'udienza odierna l'Avv. Claudia Malandrino
in sostituzione, per il ricorrente, nessuno comparso
per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente, dipendente del Ministero
dell'Università e della Ricerca, in data 31-10-2022
interrompeva il proprio rapporto di lavoro per
raggiunti limiti d'età; tramite il patronato in data
2-9-2020 aveva presentato domanda di Pensione di
Vecchiaia in cumulo-Gestione Pubblica, con decorrenza
a far data dal 01 novembre 2022. L'INPS di Catanzaro
competente non ha più dato riscontro alla richiesta
di cumulo e quindi in data 20-6-2023 l'interessato
aveva presentato ricorso avverso il silenzio rifiuto
al Comitato Provinciale dell'INPS, senza alcun esito.
A sostegno della domanda il ricorrente ha evidenziato
che i dipendenti, che possono vantare contribuzione
al 31 dicembre 1995 e che, quindi, rientrano nel
regime retributivo con liquidazione della pensione
con il sistema misto, possono accedere alla pensione
di vecchiaia, per il biennio 2022-2023, in presenza

del requisito anagrafico di 67 anni e contributivo di almeno 20 anni (1.040 settimane); a tali fini è da considerare tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'iscritto (da lavoro, riscatto, volontaria e figurativa). Per ciò che riguarda i periodi coincidenti ha affermato che gli stessi vanno valorizzati, ai fini della determinazione del diritto, una sola volta, per la pensione di vecchiaia in cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi della legge 228/2012. Ha indicato i tempi di conclusione del procedimento di competenza dell'INPS a suo dire ampiamente superati.

2. In atti risulta una contrastante affermazione, nella domanda di pensione, ove il ricorrente ha dichiarato di non avere altre pensioni da parte dello Stato, di altri enti italiani o esteri e contestualmente di essere titolare di pensione tedesca, ma di non avere nessuna documentazione relativa all'importo (sic!) e alla decorrenza della stessa.

3. L'INPS non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica.

4. All'odierna udienza, l'avvocato ha insistito nelle conclusioni già rassegnate nel ricorso. Non ha

fornito ulteriori elementi utili, relativi alla pensione in Germania.

5. Al termine, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

6. La questione all'esame riguarda la pensione di vecchiaia in cumulo, con asserita pensione e contributi versati all'estero.

7. In primo luogo, va dichiarata la contumacia dell'INPS, stante la regolarità della notifica.

8. Nel merito il ricorso non può essere accolto, per mancata prova di quanto asserito in ordine alla contribuzione ed alla pensione all'estero.

Ai fini del diritto alla pensione in cumulo può essere considerata utile anche la contribuzione estera maturata in Paesi in cui si applicano i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale, fra cui risulta la Germania.

9. Tuttavia, l'onere della prova grava su parte ricorrente, cui compete dimostrare la sussistenza di quanto affermato, soprattutto nel caso odierno, ove si è rilevata una contrastante affermazione nella domanda di pensione come esposto nella parte in fatto e la parte non è stata in grado di dimostrare elementi

riguardanti la pensione estera, non ritenendosi
sufficiente il prospetto in atti indicante i mesi di
lavoro prestato all'estero.

10. Attesa la particolarità della questione si
dispone la compensazione delle spese di lite.

Nulla per le spese di giudizio stante la relativa
gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la
Regione Lazio, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza
reietta,
dichiara la contumacia dell'INPS.
rigetta il ricorso.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di
competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26
giugno 2024.

Il Giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 28.06.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA